

Legge regionale 23 gennaio 1989, n.9

Modifiche alla L.R. 21 febbraio 1985, n. 16 - Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale

TITOLO I

DELEGA DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 5 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Al secondo comma dell'art. 5 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "del parere delle AAI e delle CCMM presenti nel territorio di loro competenza nonche'" sono soppresse.

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'art. 6 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. L'art. 6 della L. R. 21 febbraio 1985, n. 16 e' cosi' sostituito:

"Art. 6

(Delega delle funzioni amministrative)

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di formazione professionale, ad eccezione di quelle riservate alla Regione, sono delegate alle Province".

ARTICOLO 3

(Modifica dell'art. 7 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Al primo comma dell'art. 7 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "Le Associazioni intercomunali e le Comunita' montane" sono sostituite con le parole "Le Province".

2. Al secondo comma dello stesso art. 7 le parole "Le Associazioni intercomunali e le Comunita' montane, entro un mese dalla pubblicazione del programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, trasmettono per l'approvazione alla Provincia competente per territorio, che la comunica alla Regione", sono sostituite con le parole "Le Province, entro un mese dalla pubblicazione del programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana approvano, dandone comunicazione alla Regione".

3. Al terzo comma dello stesso art. 7 le parole "Le Associazioni intercomunali e le Comunita' montane" sono sostituite con le parole "Le Province".

4. Al quarto comma dello stesso art. 7 le parole "Le Associazioni intercomunali e le Comunita' montane" sono sostituite con le

parole "Le Province".

5. Alla lettera f) del quinto comma dello stesso art. 7 le parole "dell'Associazione intercomunale o della Comunità montana" sono sostituite con le parole "della Provincia".

6. Al sesto comma dello stesso art. 7 le parole "dalle AAI e CCMM" sono sostituite con le parole "dalle Province".

7. Al settimo comma dello stesso art. 7 le parole "dell'Associazione intercomunale o della Comunità montana" sono sostituite con le parole "della Provincia".

ARTICOLO 4

(Modifica dell'art. 8 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 8 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "della Associazione intercomunale o Comunità montana" sono sostituite con le parole "della Provincia".

2. Al quarto comma dello stesso art. 8 le parole "dell'Associazione intercomunale o della Comunità montana" sono sostituite con le parole "della Provincia".

ARTICOLO 5

(Modifica dell'art. 10 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Al primo comma dell'art. 10 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "le Associazioni intercomunali e le Comunità montane" sono sostituite con le parole "le Province".

2. Al secondo comma dello stesso art. 10 le parole "Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane" sono sostituite con le parole "Le Province".

ARTICOLO 6

(Modifica dell'art. 11 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Alla lettera a) del primo comma dell'art. 11 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "dell'Associazione intercomunale" sono sostituite con le parole "della Provincia".

ARTICOLO 7

(Modifica dell'art. 12 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Al secondo comma dell'art. 12 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "dalle Associazioni intercomunali e dalle Comunità montane" sono sostituite con le parole "dalle Province".

ARTICOLO 8

(Modifica dell'art. 13 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Alla lettera c) del primo comma dell'art. 13 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "avanzata dopo aver sentito le Associazioni intercomunali e le comunità montane interessate" sono soppresse.

ARTICOLO 9

(Modifica dell'art. 14 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Il primo comma dell'art. 14 della L. R. 21 febbraio 1985, n. 16 e' cosi' sostituito:

"1. Le Province, all'atto dell'invio alla Giunta regionale delle proposte di cui al secondo comma dell'art. 5, inviano altresì alla Giunta regionale i rendiconti dei corsi effettuati, necessari per l'espletamento delle procedure previste dalla Comunità economica europea, nonché gli altri prospetti di informazione statistica e contabile previsti dal programma regionale per la formazione professionale, secondo i criteri e le procedure stabiliti dallo stesso programma. In caso di inadempimento da parte della Provincia, la Regione nomina a tal fine un commissario ad acta che acquisisce direttamente presso la Provincia i dati necessari".

ARTICOLO 10

(Modifica dell'art. 16 della LR 21 febbraio 1985, n. 16)

1. Al primo comma dell'art. 16 della LR 21 febbraio 1985, n. 16 le parole "alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane" sono sostituite con le parole "alle Province". Al terzo periodo dello stesso primo comma dell'art. 16 le parole "le Associazioni intercomunali e le Comunità Montane comunicano alla Provincia competente per territorio" sono sostituite con le parole "le Province approvano".

2. Al secondo comma dello stesso art. 16 le parole "dalle Associazioni intercomunali e dalle Comunità montane" sono sostituite con le parole "dalle Province". Al secondo periodo dello stesso secondo comma dell'art. 16 le parole "Associazione intercomunale e Comunità montana" sono sostituite con la parole "Provincia".

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 11

(Personale)

1. L'assegnazione del personale del ruolo unico regionale e' effettuata secondo le disposizioni della legge regionale che disciplina in via generale l'attribuzione delle risorse agli enti destinatari della delega di funzioni.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico regionale già comandato presso le Associazioni Intercomunali e le Comunità montane per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla LR 21 febbraio 1985, n. 16 è posto in posizione di comando presso le Province mediante specifici atti deliberativi della Regione.

3. Nel periodo transitorio di cui al secondo comma lo stesso personale rimane in servizio, per lo svolgimento delle funzioni delegate alle Province nonché per il compimento degli affari in corso di competenza della Associazione intercomunale o della Comunità montana, nelle attuali sedi di lavoro, salvo diverse misure organizzative adottate dalla Provincia d'intesa con la Giunta regionale e sentite le organizzazioni sindacali del personale regionale.

ARTICOLO 12

(Beni mobili, immobili e attrezzature)

1. Il trasferimento dei beni mobili, immobili e delle attrezzature del patrimonio regionale destinati all'esercizio delle funzioni delegate di cui alla LR 21 febbraio 1985, n. 16 è effettuato secondo le disposizioni della legge regionale che disciplina in via generale l'attribuzione delle risorse agli enti destinatari della delega di funzioni.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni stabilite dalla legge di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede transitoriamente al trasferimento in uso dei beni occorrenti per l'esercizio delle funzioni.

3. La Giunta regionale detta disposizioni per la tenuta e la conservazione della documentazione relativa alle attestazioni di qualifica rilasciate dagli enti delegati, nonché agli incarichi di insegnamento assegnati dagli stessi enti.

ARTICOLO 13

(Applicazione del regolamento di attuazione 2 maggio 1985, n. 1)

1. Fino alla attuazione della riforma della disciplina degli interventi in materia di formazione professionale, il regolamento di attuazione 2 maggio 1985, n. 1 continua ad applicarsi in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge, subentrando la Provincia nella titolarità delle funzioni che tale regolamento attribuisce alle Associazioni intercomunali ed alle Comunità montane.